



## TERMINI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DEGLI INCARICATI PER LA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MONTAGNA

### CRITERI GENERALI

- Possono iscriversi al registro regionale degli incaricati per la sicurezza della vita umana in montagna i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
  - professionisti della montagna
  - gestori degli impianti a fune
  - gestori delle piste di sci
  - alpinisti, escursionisti, sciatori, praticanti di sport e attività, sia professionali che amatoriali, in montagna.
- La domanda dovrà essere presentata dal richiedente su apposito modello (scaricabile dal sito Internet [http://www.regione.vda.it/protezione\\_civile](http://www.regione.vda.it/protezione_civile)) e indirizzata alla Struttura protezione civile della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- La domanda sarà presa in considerazione solo se completa di tutti i dati richiesti.
- La Struttura protezione civile mantiene il registro regionale degli incaricati per la sicurezza della vita umana in montagna contenente i dati identificativi dei richiedenti.
- I soggetti iscritti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati contenuti nel registro regionale degli incaricati per la sicurezza della vita umana in montagna.
- Ai soli soggetti iscritti nel registro è consentito l'utilizzo della rete autorizzata alla Regione autonoma Valle d'Aosta da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico.
- L'utilizzo della rete è consentito **esclusivamente** per le chiamate di soccorso.
- Le modalità di programmazione dell'apparato radiomobile, alle quali ci si dovrà attenere scrupolosamente, verranno comunicate contestualmente alla notifica di iscrizione nel registro regionale degli incaricati per la sicurezza della vita umana in montagna.
- Ogni soggetto potrà utilizzare un solo apparato radio che deve essere dichiarato in fase di presentazione della domanda di iscrizione.
- L'apparato radiomobile dovrà essere conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed in possesso del certificato di immissione sul mercato.
- L'apparato radio deve essere in grado di effettuare chiamate selettive a 5 toni con codifica ZVEI2.
- L'utilizzo della radio nonché la sua programmazione potranno essere soggetti a verifiche da parte degli organi competenti.
- Una copia dell'iscrizione al registro regionale degli incaricati per la sicurezza della vita umana in montagna dovrà sempre essere custodita con la radio.
- L'Amministrazione Regionale declina ogni responsabilità per ogni problema derivante dalla mancanza dei collegamenti radio.
- La durata effettiva dell'iscrizione nel registro regionale è determinata dalla scadenza della concessione generale rilasciata dal competente Ministero alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e non potrà in ogni caso essere superiore a 3 anni.
- L'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro i 3 mesi precedenti la data di scadenza presentando nuova istanza di iscrizione alla Struttura protezione civile.
- L'utilizzo della radio è consentito per il periodo di validità dell'iscrizione al registro regionale degli incaricati per la sicurezza della vita umana in montagna.